



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4375 del 13/06/2022

Fasc. n 10.11/2021/281

Oggetto: Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s. con sede legale in Cassano d'Adda (MI), Via Mozart n. 3/A. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Pozzo d'Adda (MI), Via Copernico n. 28. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Premesso che in data 8.11.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 172481) ha avuto avvio il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata all'impresa Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s. con atto di R.G. n. 629/2012 del 25.01.2012 e s.m.i., relativa all'impianto di gestione rifiuti sito in Pozzo d'Adda (MI), Via Copernico n. 28, di cui all'istanza del 27.05.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 85833) e completata in data 22.10.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 163625) su richiesta di documentazione integrativa del 7.06.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 89802);

Vista la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 22.12.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 199531) esprime parere favorevole trasmettendo l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- ATS Milano in data 2.12.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 189068), comunica che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza in merito all'autorizzazione in oggetto. Relativamente agli adempimenti previsti dai Regolamenti REACH CLP e POPs, si ricorda che allo stato attuale non è previsto il rilascio di pareri tecnici sulla valutazione compilata in fase istruttoria; inoltre si ricorda che l'azienda dovrà dar seguito ai predetti regolamenti, documentandoli e tenendoli a disposizione in quanto possibile oggetto di vigilanza da parte di A.T.S., nell'ambito del Piano Nazionale di Controllo sulle sostanze chimiche;
- il Comune di Pozzo d'Adda in data 8.03.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 38947), comunica che il sito rientra in ambiti produttivi: ambiti D1 di completamento industriale artigianale pertanto compatibile con la destinazione urbanistica del P.G.T. del Comune;
- il Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano in data 26.04.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 68449) ha trasmesso l'allegato tecnico per le emissioni in atmosfera;

Ricordato che con nota del 9.12.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 191882), il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano ha comunicato che si evidenzia che l'impianto di raccolta, trattamento reflui prevede lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di seconda pioggia. In particolare si rileva che l'insediamento oggetto della richiesta è servito da pubblica fognatura, nella quale la ditta scarica i reflui civili provenienti dai servizi igienici ed i reflui meteorici di prima pioggia. Con nota del 3.12.2021, (prot. gen. Città

metropolitana n. 190022), l'impresa Maeco ha trasmesso le analisi delle acque di seconda pioggia relative agli anni 2019 e 2020, dalle quali non risultano superamenti dei limiti indicati nel D.Lgs 152/06 - All. parte III, all.5, tab. 4. Conseguentemente, in linea con quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2006 - art. 3, comma 3, e dall'art. 113, comma 2 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. questo Servizio ritiene che gli scarichi in c.i.s. delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia non siano da assoggettare alla normativa regionale su citata. Per tali motivi si comunica al Settore Rifiuti e Bonifiche l'archiviazione della richiesta per la matrice scarichi in ambiente;

Preso atto che con nota del 15.11.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 177750), questa Città Metropolitana ha chiesto ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza, vista la scheda EOW caso per caso del 22 novembre 2021, parere in merito ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota del 16.12.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 195810) con la quale A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza ha trasmesso il parere di competenza;

Rilevato che, in merito agli adempimenti ai regolamenti POPS, REACH e CLP, in data 6.04.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 57871) la Società ha inviato proprie valutazioni concludendo che "Sulla base delle valutazioni fatte ai punti precedenti si può concludere che L'EOW oggetto della presente dichiarazione (cartucce recuperate) è esente dagli adempimenti regolamentari REACH e CLP, sia per quanto riguarda la registrazione che per quanto riguarda gli usi dal momento che rientra nella definizione di articoli e non ci sono SVHC 0,1%";

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione di autorizzazione di rinnovo con variante non sostanziale all'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s., con sede legale in Cassano d'Adda (MI), Via Mozart n. 3/A ed impianto in Pozzo d'Adda (MI), Via Copernico n. 28;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 2.666,00.= ricevuta del versamento effettuato in data 27.05.2021;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 58.780,14.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s., con sede legale ed impianto in Turbigo (MI), in Via alle cave n. 41/43 deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 7.064,80.= (400 mc x € 176,62 x 10%);
- messa in riserva (R13) di mc di rifiuti pericolosi, pari a € 847,80.= (24 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 29.672,16. = (168 mc x € 176,62);
- recupero (R12, R5) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 1.200 t/anno (5 t/g), pari a € 21.195,38=;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 13.06.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 95784) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici prime piogge in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 22.12.2021 (prot. ATO n. 15523);
- Allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 26.04.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 68449);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Rinnovo Autorizzazione impianto di recupero rifiuti art. 208 del d.lgs. 152/06 - Progetto definitivo - Individuazione Aree" - tavola unica del giugno 2021";

Verificata la regolarità tecnica del presente atto;

Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente

richiamati, il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 629/2012 del 25.01.2012 e s.m.i. a favore dell'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s., con sede legale in Cassano d'Adda (MI), Via Mozart n. 3/A, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, all'esercizio dell'impianto sito in Pozzo d'Adda (MI), Via Copernico n. 28, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 13.06.2022, nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, nell'allegato tecnico del Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

Alle seguenti prescrizioni:

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza al **24 gennaio 2032**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. è determinato in **€ 58.780,14.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s., deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;
4. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;

6. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

7. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

8. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

9. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

10. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

11. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

12. di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s., al Comune di Pozzo d'Adda, A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza e A.T.S. territorialmente competenti, all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano e al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano;
- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- non verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

13. il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo;

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi;

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01181469125109;

€5,00: 01181145690369; 01181145690358; 01181145690347; 01181145690336; 01181145690325;

Fascicolo 10.11/2021/281

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)****SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s. con sede legale in Cassano d'Adda (MI), Via Mozart n. 3/A ed insediamento in Pozzo d'Adda (MI), Via Copernico n. 28. Autorizzazione unica di rinnovo per la gestione dell'impianto di recupero (R5, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e per l'ottenimento di EOW "caso per caso" "cartucce e toner" ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR172499
RAGIONE SOCIALE	Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s.
C.F./P.IVA	03063860963
SEDE LEGALE	Cassano d'Adda (MI), Via Mozart n. 3/A
SEDE OPERATIVA	Pozzo d'Adda (MI), Via Copernico n. 28
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	3
Particella catastale	242
Gauss Boaga x	1539675
Gauss Boaga y	5046652
Via/Piazza/Località	Via Copernico n. 28
Comune	Pozzo d'Adda
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica
Scadenza autorizzazione:	24 gennaio 2032

Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione <input checked="" type="checkbox"/> X Recupero (R12) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input checked="" type="checkbox"/> X End of Waste “caso per caso” (R5) <input checked="" type="checkbox"/> X R13 <input checked="" type="checkbox"/> X D15 <input type="checkbox"/> Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
-------------------	---

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 27.05.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 85833) e completata in data 22.10.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 163625) su richiesta di documentazione integrativa del 7.06.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 89802);
- 3.2** Avvio del procedimento l'8.11.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 172481);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perché trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.4** Conferenze di servizi non sono state indette perché trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dall'8.11.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 172481) al 13.06.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 95388);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 934 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola “Rinnovo Autorizzazione impianto di recupero rifiuti art. 208 del d.lgs. 152/06 - Progetto definitivo - Individuazione Aree” - tavola unica del giugno 2021.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1 conferiti da terzi:

6.1.1 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 4 mc;

6.1.2 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 24 mc;

6.1.3 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 400 mc;

6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

6.2.1 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 164 mc;

7. i quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R5) sono pari a 1.200 tonnellate anno pari a 5 ton giorno quantitativo massimo;

8. il volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che é possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi é pari a 200 mc, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a 1 anno, oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

9. sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

9.1 cartucce recuperate max 200 mc;

10. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R12	R5	D15
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	A1	X			
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	A1	X			
080121	*	residui di vernici o di sverniciatori	A1	X			
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	A1	X			
080501	*	isocianati di scarto	A1	X			
090111	*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603	A1	X			
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	A1	X			
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	A1	X			
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	A1	X			
160211	*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	A1/A4	X			
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	A1/A4	X			
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	A1	X			
160802	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	A1	X			
160805	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	A1	X			
160807	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	A1	X			
161101	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	A1	X			
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	A1	X			
161105	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	A1	X			
191206	*	legno contenente sostanze pericolose	A1	X			
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	A1 / A4	X			
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	A2 / C	X			
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	A2 / C	X			
090107		carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	A2 / C	X			
090108		carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	A2 / C	X			
090110		macchine fotografiche monouso senza batterie	A2 / C	X			
090112		macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	A2 / C	X			
150101		imballaggi in carta e cartone	A2 / C	X			
150102		imballaggi in plastica	A2 / C / B2 / D3	X			
150103		imballaggi in legno	A2 / C / D3	X			
150104		imballaggi in metallo	A2 / C / B2 / D3	X			



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R12	R5	D15
150105		imballaggi in materiali compositi	A2 / C	X			
150106		imballaggi in materiali misti	A2 / C	X			
150107		imballaggi in vetro	A2 / C	X			
150109		imballaggi in materia tessile	A2 / C	X			
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	A2 / C	X			
160103		pneumatici fuori uso	B2	X			
160116		serbatoi per gas liquido	A2 / C	X			
160117		metalli ferrosi	A2 / C	X			
160118		metalli non ferrosi	A2 / C	X			
160119		plastica	A2 / C	X			
160120		vetro	A2 / C	X			
160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	A3	X			X
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	A3	X			X
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	A3	X			X
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	A2 / C	X			
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	A2 / C	X			
160804		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	A2 / C	X			
161102		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	A2 / C	X			
161104		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	A2 / C	X			
161106		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	A2 / C	X			
191001		rifiuti di ferro e acciaio	A2 / C	X			
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	A2 / C	X			
191202		metalli ferrosi	A2 / C	X			
191203		metalli non ferrosi	A2 / C	X			
191204		plastica e gomma	A2 / C	X			
191205		vetro	A2 / C	X			
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	A2 / C	X			
191208		prodotti tessili	A2 / C	X			
191209		minerali (ad esempio sabbia, rocce)	A2 / C	X			
191210		rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	A2 / C	X			
191201		carta e cartone	A2 / C	X			
200307		Rifiuti ingombranti	A2 / C	X			
Codici oggetto di End of Waste "caso per caso"							
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	A2 / C	X			X
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	D1 / D2 / D3 / D4 / D5	X	X	X	
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	A2 / C / D1 / D2 / D3 / D4 / D5	X	X	X	

11. con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della Tabella 4.3 delle linee guida SNAPA, recante - “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”:

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	EER pertinenti alla casistica specifica
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)	I criteri devono essere riportati nell’atto autorizzativo. Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto 1 al punto 6. Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e); 080318; 160214; 160216;

Breve descrizione del Processo di recupero	Il processo di recupero prevede una cernita preliminare del toner esausto ricevuto, seguito da una pulizia esterna ed una verifica di funzionalità. I prodotti ottenuti dal processo di recupero di rifiuti non pericolosi (cartucce esauste di toner e ink jet) consistono in cartucce di stampa selezionate e confezionate che vengono vendute ad aziende che operano nella filiera della rigenerazione.
EER coinvolti in recupero	080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215
Utilizzi previsti delle EoW	Le EOW prodotte sono vendute ad aziende che operano nella filiera della rigenerazione
EoW (Breve descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo)	Le cartucce recuperate corrispondono alle specifiche contrattuali indicate dal cliente ed in ogni caso possiedono i seguenti requisiti minimi: <ul style="list-style-type: none"> • essere integre e senza pezzi rotti o danneggiati; • non abbiano subito alcun tipo di smontaggio; • essere presenti tracce residue di polvere all’esterno; • presenza di polvere all’interno; • essere separate per marca e modello. I suddetti End of Waste soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. In particolare sarà garantito il mantenimento dei requisiti tecnici originari. Il processo di rigenerazione delle EOW non presenta alcun impatto per l’ambiente e per la salute.

- 11.1 Istruttoria tecnica relativa alla valutazione della sussistenza delle condizioni e il rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l'ottenimento di un E.O.W.

11.1.1 Verifica di conformità alla definizione di E.O.W. di cui all’art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006:

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:	
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	I materiali ottenuti dal presente impianto di recupero rifiuti, nella fattispecie recupero delle cartucce esauste di toner e inkjet, sono destinate nella filiera della rigenerazione delle cartucce.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	Sì, esiste un mercato parallelo a quello delle cartucce originali. Esiste una specifica richiesta di mercato per le cartucce destinate alla filiera della rigenerazione e successivo riutilizzo per gli scopi originari per le quali sono state concepite.

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	I suddetti prodotti End of Waste avranno superato la verifica di funzionalità, soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. In particolare sarà garantito il mantenimento dei requisiti tecnici originari.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	L'utilizzo degli oggetti prodotti non comporterà alcun impatto negativo sull'ambiente o sulla salute umana, in quanto i materiali non hanno caratteristiche pericolose o contaminanti. I materiali recuperati sono inoltre destinate al riutilizzo per lo stesso scopo per cui sono state prodotte
Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni , il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.	

11.1.2 Criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019;

Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate		
Criteri	Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05 Si utilizzano come criteri quelli di cui al DM 05/02/98	
1	Materiali in entrata ammissibili	Tipologia: toner per stampanti laser, fax, calcolatrici e a getto d'inchiostro, cartucce a nastro per stampanti ad aghi, contenitori toner per fotocopiatrici. Provenienza: servizio di microraccolta presso aziende o recupero da impianti autorizzati Caratteristiche del rifiuto: contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostro
2	Processi e tecniche di trattamento consentiti	Le fasi dell'attività di recupero sono: <ul style="list-style-type: none"> • preliminarmente selezione/cernita; • pulizia del toner effettuata su banco aspirante; • verifica dello stato di integrità fisico meccanica; • controllo della funzionalità delle diverse componenti; • imballaggio.
3	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Cartucce toner ed ink-jet esauste, commercializzate nella filiera della rigenerazione
4	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento,	le cartucce recuperate corrispondono alle specifiche contrattuali indicate dal cliente ed in ogni caso possiedono i seguenti requisiti minimi: <ul style="list-style-type: none"> • siano integre e senza pezzi rotti o danneggiati; • non abbiano subito alcun tipo di smontaggio; • vi è la presenza di tracce residue di polvere all'esterno; • vi è la presenza di polvere all'interno; • vengono separate ed imballate come da richiesta del cliente.
5	Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Allegata autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato

In allegato n. 2: Modello di dichiarazione di conformità della parte in assenza di modello tipo;

11.1.3 Condizioni e criteri da seguire una volta individuata la casistica di cui al punto precedente:

11.1.3.1 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione, Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CONDIZIONI

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	Definire usi sostanza che cessa la qualifica di rifiuto con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. Le cartucce ricondizionate sono destinate alla filiera della rigenerazione e successivo riutilizzo per gli scopi originari per le quali sono state concepite.	<p>1. Uso previsto (ad es. processo, funzione, pre-trattamento necessario) Le cartucce in ingresso subiscono una preliminare selezione e cernita, successivamente una pulizia esterna e verifica di funzionalità.</p> <p>2. Materia prima sostituita Cartucce ricondizionate destinate alla filiera della rigenerazione per il successivo utilizzo originario per le quali erano state concepite.</p> <p>3. Caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, e confronto con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c.) Cartucce ricondizionate che assolvono la medesima funzione per le quali erano state concepite.</p> <p>4. Attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese non rientra nella definizione di attività sperimentale</p>	Individuazione in modo certo e univoco di reimpiego dell'EoW saranno destinate a essere utilizzate per il seguente scopo specifico: avvio a reimpiego per la stessa finalità per la quale erano state concepite	<p>Uso e usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con indicazione delle tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima.</p> <p>Le cartucce ricondizionate sono destinate ad essere utilizzate per il seguente scopo specifico: destinate alla filiera della rigenerazione e successivo riutilizzo per gli scopi originari per le quali sono state concepite.</p>
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<i>Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i>	<p>1. Mercato esistente per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima. Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda per tali sostanze od oggetti, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. il mercato di riutilizzatori di End of Waste prodotte cui si rivolge l'Impresa è prevalentemente quello italiano.</p> <p>2. Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti: I. Contratti commerciali II. Lettere di intenti, ordini ecc.. III. Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita L'impresa opera nel settore già con una consolidata esperienza, operando da anni</p>	<i>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. E' possibile accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in</i>	<p><i>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i> <i>Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza.</i> Esiste un mercato parallelo a quello delle cartucce</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>in forza dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006; Le End of Waste prodotte sono cedute ad aziende che operano nella filiera della rigenerazione, sulla base di specifiche richieste e previa verifica della disponibilità del materiale.</p> <p>3. <i>Tempistiche di stoccaggio:</i> Il tempo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali è di un anno dalla conclusione delle operazioni di recupero.</p> <p>4. <i>In caso di intermediazione devono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2)</i> Presso l'azienda, già operante ed attiva nel settore, vi sono evidenze degli accordi commerciali in essere.</p> <p>5. <i>In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegate lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato</i> Non si tratta di attività sperimentale.</p>	<p><i>cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali)</i></p> <p>Trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, le condizioni del mercato sono le medesime di quelle che trovano le cartucce originali</p>	<p>originali. Infatti esiste una specifica richiesta di mercato per le cartucce destinate alla filiera della rigenerazione e successivo riutilizzo per gli scopi originari per le quali sono state concepite. Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in un anno.</p>
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</p>	<p><i>Dimostrazione della conformità a Standard tecnici</i></p>	<p>1. <i>Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:</i></p> <p>I. <i>Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE</i></p> <p>II. <i>Norme tecniche di prodotto europee/nazionali</i></p> <p>III. <i>Normative nazionali (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri</i></p> <p>IV. <i>Criteri EoW nazionali</i></p> <p>V. <i>Criteri EoW caso per caso Nazionali o di altri Stati Membri validati dalle Autorità competenti</i></p> <p>VI. <i>Criteri EoW caso per caso nazionali validati dalle Autorità competenti</i></p> <p>VII. <i>Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</i></p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH I suddetti prodotti End of Waste le sostanze o gli oggetti soddisfaranno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e</p>	<p><i>Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico</i></p> <p>L'attività non è di carattere innovativo o sperimentale</p>	<p><i>Definizione delle norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</i></p> <p>Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati avranno superato positivamente la verifica di funzionalità e risulteranno pronte per essere avviate alla filiera della rigenerazione. Le cartucce recuperate vengono</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>rispettano le normative e gli standard esistenti a livello delle norme tecniche internazionali riconosciute nell'UE. Le operazioni di recupero R5 non presuppongono l'esecuzione di verifiche analitiche sui prodotti, ma solo una pulizia esterna e una verifica di funzionalità, eseguite su ogni singola componente o apparecchiatura recuperata.</p> <p>2. Documenti che dimostrino Risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita. (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica). I risultati analitici per la parificazione sono equiparabili gli esiti delle verifiche di funzionalità</p> <p>3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici. L'attività non è di carattere innovativo o sperimentale</p>		<p>commercializzate secondo listini che ne definiscono requisiti tecnici standard Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine. Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento Medesimo</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.</i> L'attività non è di carattere innovativo o sperimentale</p>
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
d) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Dimostrare la conformità a standard ambientali	<p>1) <i>Standard ambientali presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</i> Gli standard ambientali o le prestazioni raggiunte sono dati dal fatto che l'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti (cartucce ricondizionate) non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di oggetti che si presentano nelle forme usualmente commercializzate, inoltre la</p>	E' possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto	<p>Norme tecniche di riferimento e degli standard ambientali della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica. Per quanto riguarda i parametri da analizzare, si deve ricondurre alla</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>loro reimmissione sul mercato costituisce sottrazione al ciclo di rifiuti di flussi cartucce esauste, le quali, una volta ricondizionate possono essere riutilizzate rigenerate per gli stesso scopo per cui erano state concepite.</p> <p>2) Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</p> <p>Gli standard ambientali sono i medesimi applicabili ai prodotti originari immessi sul mercato.</p> <p>3) Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Gli standard sanitari per prevenire il rischio biologico sono dati dal fatto che non si prevede che tali rifiuti siano un veicolo di agenti biologici. In fase di verifica e controllo é prevista anche la loro pulizia mediante aspirazione dei residui presenti.</p> <p>4) In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.</p> <p>Non si tratta di attività sperimentale</p>	<p>alle BAT o criteri analoghi.</p> <p>La MAECO considerando il tipo di attività che svolge, non rientra nei criteri previsti dall'IPPC e relative BAT</p>	<p>verifica di funzionalità che consente di avviare a riutilizzo della cartuccia</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali.</p> <p>Non applicabile</p>
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
f) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Dimostrazione che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima	<p>Documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:</p> <p>1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura</p> <p>Non applicabile.</p> <p>2. La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle</p>	Riferire in merito a un eventuale ulteriore coinvolgimento delle ATS per quanto concerne la valutazione dell'impatto sanitario	<p>Modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione da parte dell'Autorità Competente.</p> <p>I prodotti ottenuti sono apparecchiature da utilizzarsi per</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p><i>caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)</i></p> <p>Le cartucce ricondizionate sono destinate a essere utilizzati per il seguente scopo specifico: avvio a reimpiego per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti</p> <p>3. <i>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</i></p> <p>Non applicabile</p> <p>4. <i>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</i></p> <p>Non applicabile</p>		<p>lo stesso scopo per il quale sono state originariamente concepite.</p> <p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali esenti da qualsiasi caratteristica di pericolo o contaminazione.</p> <p>Le cartucce recuperate sono destinate a venire rigenerate ad opera di aziende che rispettano le normative ambientali previste dagli Stati nelle quali operano (es. territorio italiano autorizzate ai sensi del d.lgs 152/2006)</p> <p><i>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</i></p> <p>Non applicabile</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare gli esiti preliminari e le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti</i></p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
				<i>complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</i> Non si tratta di attività sperimentale

11.1.3.2 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione. Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CRITERI SPECIFICI DETTAGLIATI

Specifici Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	<p><i>Tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso</i></p> <p>I rifiuti in ingresso all'impianto sono rifiuti non pericolosi riconducibili a cartucce di toner esauriti. <i>Verificata la conformità, andranno valutate le caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche dei rifiuti ammessi al recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere gli eow finali.</i></p> <p>I rifiuti in ingresso, in fase di conferimento, sono sottoposti ad una verifica di corrispondenza con il codice CER attribuito dal produttore e verificata l'assenza di materiali non trattabili presso l'impianto.</p>	<p><i>Si suggerisce di accettare i codici XYYY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.</i></p> <p>I rifiuti vengono normalmente ritirati da clienti consolidati.</p>	<p><i>Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i></p> <p><i>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XYYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</i></p> <p>I rifiuti vengono normalmente ritirati da clienti consolidati.</p>
Specifici Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	<p><i>Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i></p> <p>Per quanto riguarda i criteri di qualità da analizzare, si deve ricondurre gli stessi alla verifica di funzionalità che consente successivamente la rigenerazione delle cartucce ink-jet</p>	Il processo si configura R5	<p><i>Processi e tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. e i parametri di processo da monitorare, se previsti.</i></p> <p><i>In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV</i></p> <p>Per quanto riguarda i processi, si deve ricondurre gli stessi alla verifica di funzionalità che consente successivamente la</p>



Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
				rigenerazione delle cartucce ink-jet
Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito Ai criteri
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario		Specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare. Per quanto riguarda i criteri di qualità da analizzare, si deve ricondurre gli stessi alla verifica di funzionalità che consente di avviare a rigenerazione la cartuccia ricondizionata	Rispondenza ai requisiti di rispetto delle norme tecniche	Altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a) Le cartucce recuperate che avranno superato positivamente la verifica di funzionalità e risulteranno pronte per essere avviate alla filiera della rigenerazione. Le cartucce recuperate vengono commercializzate secondo listini e/o usuali contratti commerciali che ne definiscono requisiti tecnici standard;
Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso		Descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle le condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter) L'azienda dispone di un modulo che compila in fase di avvio a recupero di ogni formulario con cui sono state conferite le cartucce da stampa esaurite.	Il sistema di gestione può essere certificato oppure interno all'Azienda; in tal caso deve essere codificato e le procedure acquisite in sede di istruttoria Presso l'impianto sono presenti tutte le procedure e le istruzioni di cui è composto il sistema di gestione	Contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica Presso l'impianto sono presenti tutte le procedure e le istruzioni di cui è composto il sistema di gestione Allegato 1

Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
e) Un requisito alla dichiarazione di conformità	relativo di	Modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime: Ragione sociale del produttore Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto La quantificazione del lotto di riferimento Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.	--	Si riporta in allegato il modello di dichiarazione di conformità Allegato 2

11.2 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
080318	sovvalli (Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317)	X	X
080318	sovvalli (polveri derivanti dalle operazioni di pulizia delle cartucce)	X	X
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	imballaggi in plastica	X	X
150104	imballaggi in metallo	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X
160216	cavi (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso)	X	X
191201	carta e cartone	x	x
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

12. presso l'impianto non si effettuano miscele.

13. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

13.1 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 13.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R5) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria “*Rinnovo Autorizzazione impianto di recupero rifiuti art. 208 del d.lgs. 152/06 - Progetto definitivo - Individuazione Aree*” - tavola unica del giugno 2021”, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 13.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 13.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 13.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della “non pericolosità”.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

- 13.4** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;
- 13.5** le revisioni e gli aggiornamenti dei documenti e della Dichiarazione di Conformità, allegati al presente provvedimento, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;
- 13.6** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 13.7** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 13.8** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 13.8.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 13.8.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 13.8.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

- 13.8.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 13.8.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 13.8.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 13.8.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 13.8.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 13.8.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 13.8.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 13.8.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 13.8.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
 - 13.8.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - 13.8.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - 13.8.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 13.8.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
 - 13.8.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 13.8.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 13.8.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 13.8.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;

- 13.8.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 13.8.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti. Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 13.8.8** le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;
- 13.8.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 13.9** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 13.9.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

RAEE

- 13.10** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 13.11** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 13.12** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;

13.13 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

13.13.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

13.14 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

13.15 il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

13.16 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

13.17 l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

13.18 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

TONER E CARTUCCE INKJET

13.19 per la conformità del ciclo di trattamento delle cartucce di toner e/o inkjet e le modalità di controllo della qualità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ottenuti dal ciclo di trattamento anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 184-ter del d.lgs 152/2006, l'Impresa deve dotarsi di protocollo che prevede che:

13.19.1 i processi di lavorazione prevedono la sola pulizia esterna di cartucce e toner mediante aspirazione esterna;

13.19.2 i prodotti ottenuti dal processo di recupero di rifiuti non pericolosi (cartucce esauste di toner e ink jet) consistono in cartucce di stampa selezionate e confezionate che vengono commercializzate con aziende che operano nella filiera della rigenerazione delle cartucce; la documentazione di accompagnamento avviene con DDT;

- 13.19.3** le cartucce recuperate corrispondono alle specifiche contrattuali indicate dal cliente ed in ogni caso possiedono i seguenti requisiti minimi:
- 13.19.3.1** sono integre e senza pezzi rotti o danneggiati;
 - 13.19.3.2** non hanno subito alcun tipo di smontaggio;
 - 13.19.3.3** è accettata la presenza di tracce residue di polvere all'esterno;
 - 13.19.3.4** è accettata la presenza di polvere all'interno;
 - 13.19.3.5** vengono separate per marca e, ove richiesto dal cliente, anche per articolo e/o modello, con sacchetto singolo ove necessario (ad esempio per contenere eventuali polveri residue);
- 13.19.4** le cartucce trattate aventi i requisiti di cui al precedente punto 3. sono considerate non più rifiuti in quanto assolvono alle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 1, art. 184-ter del d.lgs 152/2006, in quanto:
- 13.19.4.1** sono utilizzate per scopi specifici (rigenerazione);
 - 13.19.4.2** sono richieste dal mercato;
 - 13.19.4.3** vengono commercializzate secondo listini che ne definiscono requisiti tecnici standard;
 - 13.19.4.4** vengono rigenerate ad opera di aziende che rispettano le normative ambientali previste dagli Stati nelle quali operano (es. territorio italiano autorizzate ai sensi del d.lgs 152/2006);

VARIE

- 13.20** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 13.21** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;
- 13.22** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;
- 13.23** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;
- 13.24** si chiede di esplicitare in dettaglio gli standard tecnici minimi richiesti dagli acquirenti di EOW di consumabili da rigenerare;
- 13.25** in caso di EER con codice a specchio deve essere verificata la non pericolosità del rifiuto ai sensi del Regolamento 1357/2014 997/2018 e decreto 955/2014;
- 13.26** nel caso di verifica analitica deve essere predisposto un piano di campionamento in conformità alla UNI EN 10802;
- 13.27** devono essere messe a disposizione degli Enti di controllo le procedure del sistema di gestione che devono prevedere i seguenti requisiti minimi:

- 13.27.1** protocollo di accettazione dei rifiuti comprensiva della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento e monitoraggio;
- 13.27.2** procedura di controllo di processo;
- 13.27.3** procedure per la verifica di conformità delle EOW;
- 13.28** qualora il lotto delle EOW prodotto superi il periodo di giacenza (12 mesi), lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche effettuate che devono essere documentate;
- 13.29** il gestore deve specificare le dimensioni del lotto, sulla base dei rifiuti trattati e del trattamento effettuato in modo da garantire caratteristiche analoghe per i prodotti costituenti il medesimo lotto;
- 13.30** deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo, la valutazione tecnica rispetto agli adempimenti REACH Pop's CLP;
- 13.31** la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità redatta ai sensi degli art. 47 e 38 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'allegato B al Dds 12584 del 23.09.2021. In particolare deve essere indicato il numero di lotto e la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti dal cliente che dovranno essere esplicitati;
- 13.32** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 13.33** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (CER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;
- 13.34** per i rifiuti pericolosi contenenti amianto identificati con CER 150111*, l'Impresa può effettuare esclusivamente lo stoccaggio provvisorio (D15), quest'ultimo limitato al miglioramento delle caratteristiche di tenuta degli imballaggi di confezionamento sulle partite conferite all'impianto, così da aumentare le condizioni di sicurezza sia igienico-sanitaria, sia ambientale; è vietata la rimozione dei materiali di confezionamento impiegati sui rifiuti al momento del confezionamento presso il sito di produzione; tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norme in materia di tutela della salute dei lavoratori e nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norme in materia di tutela della salute dei lavoratori;
- 13.35** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 13.36** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 13.37** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 13.38** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 13.39** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiana anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N.

Fascicolo 10.11/2021/281

Pagina 21



12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

14. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo;

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi;